

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

proposta di regolamento n. 12/18

a iniziativa dei Consiglieri Leonardi, Talè

*presentata in data 30 marzo 2018*

-----

MODIFICA AL REGOLAMENTO REGIONALE 13 NOVEMBRE 2001, N. 2  
“ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1997, N. 10 ‘NORME  
IN MATERIA DI ANIMALI D’AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO’  
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI”

\_\_\_\_\_

**L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE**

Vista la legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 "Norme in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo" e successive modificazioni;

Visto il regolamento regionale 13 novembre 2001, n. 2 "Attuazione della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 'Norme in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo' e successive modificazioni";

Vista la proposta di regolamento dei consiglieri Leonardi e Talè;

Visto l'articolo 35 dello Statuto regionale;

**DELIBERA**

di approvare l'allegato regolamento regionale concernente "Modifica al regolamento regionale 13 novembre 2001, n. 2 "Attuazione della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 'Norme in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo'" e successive modificazioni".

## REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE:

MODIFICA AL REGOLAMENTO REGIONALE 13 NOVEMBRE 2001, N. 2 “ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1997, N. 10 ‘NORME IN MATERIA DI ANIMALI D’AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO’ E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI”

**Art.1**

*(Modifica all'articolo 2 del r.r. 2/2001)*

1. Il comma 7 dell'articolo 2 del regolamento regionale 13 novembre 2001, n. 2 (Attuazione della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 “Norme in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo” e successive modificazioni) è sostituito dal seguente:

“7. Per prevenire il sovraffollamento presso le strutture di ricovero temporaneo e permanente, le amministrazioni locali possono prevedere incentivi all'adozione o all'affidamento, consistenti in una forma di assistenza veterinaria convenzionata o in fornitura di alimenti o in concessione di contributi in denaro all'adottante.”.

2. Dopo il comma 7 dell'articolo 2 del r.r. 2/2001, come sostituito dal comma 1, è inserito il seguente:

“7 bis. L'ente locale o il personale di cui all'articolo 12, verificano la sussistenza dei requisiti di benessere animale, di condizioni di vita adeguate sotto il profilo dell'alimentazione, dell'igiene, della cura della salute, di nessuna fattispecie di maltrattamento animale ai sensi della normativa vigente, pena la revoca del contributo di cui al comma 7 e l'applicazione delle relative disposizioni sanzionatorie di legge.”.